

classificati
& verificati



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA

Sede Legale: Via Breda, 18/a - 25039 Travagliato (Bs)
Tel. 030 6864960 Fax. 030 6864942
P. I.V.A. - Cod. Fisc. e iscr. registro impresa di Brescia n.03376720177
R.e.a. n. 367997 - C.S. 250.000,00 € i.v.

prot. n° 53

Travagliato, 25/05/2005

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Prot. n. 8827/POLETTI
27 MAG 2005
Cel. 10... Cl... D... Fasc...

SINDACO
BATTISTA
MICHELETTI

Spett.le
COMUNE DI TRAVAGLIATO
P.zza Libertà 2
25039 Travagliato

Allegato alla presente si trasmette copia del "Regolamento per le discipline del servizio di fognatura e depurazione" per le opportune osservazioni.

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono distinti saluti.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA
IL PRESIDENTE
Comm. Angelo Lino Lumini

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI FOGNATURA
E DEPURAZIONE**

Febbraio 2004

1 NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti domestici, industriali, artigianali, commerciali nonché delle acque meteoriche ricadenti nell'ambito di competenza della società AST SpA

Art. 2 - Competenze

Sono di competenza della società AST SpA :

1. il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura;
2. la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità dei reflui conferiti nelle fognature che recapitano nell'impianto di depurazione;
3. il controllo delle utenze domestiche, industriali, artigianali e commerciali, allacciate alla rete fognaria pubblica, in rapporto alle tipologie e quantità degli scarichi. Pertanto l'utente non può opporsi alle verifiche interne alla propria proprietà da parte del personale della società AST SpA, e/o personale delegato dalla stessa.
4. la determinazione dei limiti e il controllo delle utenze con scarico autorizzato in deroga ai limiti tabellari;
5. la determinazione della tariffa di utenza secondo le vigenti disposizioni di legge e dell'Autorità d'Ambito e per quanto riguarda le utenze industriali in base agli accertamenti disposti dall'ente gestore;
6. la realizzazione e gestione degli impianti strutturalmente connessi all'attività esercitata dall'Ente Gestore.
7. le norme tecniche di allacciamento e i criteri per la determinazione delle spese relative;
8. le sanzioni amministrative.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) - Acque bianche e assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Sono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, provenienti esclusivamente da civile abitazioni;
- 2) - Abitante Equivalente: abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 3) Fognatura pubblica: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

Fognatura "separata": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue urbane senza il miscuglio con le meteoriche;

Fognatura "unitaria" o "mista": dicesi unitaria o mista la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che per le acque meteoriche di dilavamento;

- 4) - Utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla fognatura che dia scarico di acque reflue domestiche e/o industriali e/o meteoriche;
- 5) - Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti dalla fognatura pubblica, tramite processi fisici, chimici, biologici;

6) - Impianto di depurazione: impianto di trattamento dei reflui urbani provenienti dalla rete fognaria del bacino di utenza;

7) - Scarichi di acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti di tipo residenziale derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e da attività domestiche. In presenza di scarichi provenienti oltre che dalla residenza abitativa anche dallo svolgimento di attività diverse ricomprese quindi nel punto b), le caratteristiche possono essere determinate come al comma successivo. Tali caratteristiche dello scarico saranno definite tramite l'effettuazione di un prelievo secondo quanto indicato dal D.Lgs. 152/99 e sue modifiche ed integrazioni successive; le spese di analisi ed istruttoria pratica sono poste a carico dell'utente;
- b) ogni altra attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

portata	(Q)	$Q < 5 \text{ mc/giorno}$
temperatura	(T)	$T < 30 \text{ }^\circ\text{C}$
concentr. degli ioni ossidrile	pH	$5,5 < \text{pH} < 9,5$
Solidi sospesi	(SS)	$SS < 200 \text{ mg/l}$
Chemical oxigen demand	(COD) COD	$\text{COD} < 400 \text{ mg/l}$
Biological oxigen demand	(BOD ₅)	$\text{BOD}_5 < 200 \text{ mg/l}$
Azoto totale	(N)	$N < 40 \text{ mg/l}$
Azoto ammoniacale	(NH ₄)	$\text{NH}_4 < 30 \text{ mg/l}$
Fosforo totale	(P)	$P < 10 \text{ mg/l}$
Tensioattivi anionici	(T.A.)	$\text{T.A.} < 4 \text{ mg/l}$
oli e grassi veget. animali		$< 40 \text{ mg/l}$

Gli scarichi che rispettano i limiti elencati al punto "b" sono definiti assimilabili ai domestici.

Gli altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti allo scarico in fognatura nella tabella 3. allegato 5 del D.Lgs 152/99;

8) - Scarichi di acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche ed assimilabili e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque di raffreddamento sono da considerarsi a tutti gli effetti produttive;

9) - Scarichi di acque reflue urbane: scarichi di acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

10) - Fabbricati esistenti: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

11) - Fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia o autorizzazione per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

12) - Pozzetto di ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno, al limite della proprietà privata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria;

processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- 28) - stabilimento industriale: o semplicemente stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- 29) - valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- 30) - zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Art. 4 - Classificazione

Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in : scarichi di acque reflue domestiche, scarichi di acque reflue industriali e scarichi di acque meteoriche.

Gli scarichi di acque reflue domestiche si distinguono in:

- a) abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 3, punto 7 lettera a) del presente regolamento;
- b) non abitativi (assimilabili): quelli conformi a quanto previsto all'art. 3 punto 7 lettera b) del presente regolamento;

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche quali-qualitative equivalenti così come individuate all'art. 3 punto 7 (lettera b), nonché le acque reflue provenienti da:

- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 2) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per anno al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- 3) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Gli scarichi di acque reflue industriali si distinguono in:

- a) quelli provenienti da edifici diversi da quelli indicati all'art. 3 punto 7;
- b) scarichi derivanti da impianti di depurazione o da processi produttivi;
- c) acque di raffreddamento.

Gli scarichi di acque meteoriche si distinguono in:

- a) acque di prima pioggia;
- b) acque di seconda pioggia;
- c) acque meteoriche non separate;

Art. 5 - Rilevazione dei consumi idrici autonomi

Tutti i titolari di scarichi che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico. Una dichiarazione mendace sarà segnalata all'Ente di Competenza.

I titolari dei predetti scarichi sono inoltre tenuti all'installazione ed al controllo di buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente gestore che provvederà alla sigillatura degli stessi.

Tali strumenti devono essere collocati (o spostati se già installati in posizione disagiata) a cura e a spese degli utenti, in posizione indicata dall'Ente gestore.

La manutenzione degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente gestore eventuali guasti, prima di togliere il sigillo di controllo.

Gli utenti che attivano e/o modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'Ente gestore.

Art. 6 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

Ogni scarico in fognatura deve essere autorizzato dall'Ente gestore.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio di procedimento contravvenzionale a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione secondo le norme del presente regolamento, in difetto della quale si procede, in presenza di pericolo o danno per l'igiene, la sanità pubblica o l'ambiente, alla soppressione dello scarico, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Ogni nuova utenza si intende attivata dal giorno di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni o tariffe.

L'autorizzazione si intende rilasciata per il regolare esercizio dello scarico, per cui eventuali variazioni della ditta: ragione sociale e/o titolarità dell'impresa, non implicano la decadenza dell'autorizzazione purché rimangano invariate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico e sia data tempestiva comunicazione all'ente gestore.

Art. 7 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto presentati e per il periodo stabilito dal Decreto Legislativo 152/99 (4 anni) e successive modifiche ed integrazioni e decade nel caso di cessazione o trasferimento dell'attività; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa ed alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore, in particolare quando si verificano:

- modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia qualitative che quantitative, rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate dall'Ente Gestore anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;

In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda di autorizzazione.

Art. 8 – Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento

1. Il servizio è gestito attraverso l'utilizzo di impianti di depurazione, opere di fognatura e di allacciamento di proprietà pubblica.
2. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento alla rete fognaria.

Art. 9 – Costruzione della rete fognaria e proprietà delle tubazioni

1. Le diramazioni principali e secondarie della rete fognaria vengono poste normalmente sul suolo comunale.
2. Qualora le reti dovessero venire collocate od estese alle proprietà ed alle strade private, su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:
 - costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta della fognatura e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
 - lasciare gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale e dell'ente gestore, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dal Settore tecnico lavori pubblici competente nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
 - riservare all'Amministrazione Comunale e all'Ente gestore il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
 - rendersi responsabili verso l'Amministrazione Comunale e l'ente gestore delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti comunali posti nella loro proprietà.
3. Ultimati i lavori di costruzione di cui al precedente punto 1, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del Settore tecnico lavori pubblici dell'Ente gestore anche ai fini dell'inserimento dell'opera nello stato patrimoniale.
4. Tutte le tubazioni della rete di fognatura, sino al raccordo con il pozzetto privato, sono in ogni caso di proprietà del Comune o dell'ente gestore.

2 SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

2.1 NORME GENERALI

Art. 10 - Allacciamento alla pubblica fognatura

Il recapito degli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso, nell'osservanza del presente regolamento..

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche abitativi, sia nuovi che esistenti, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche non abitativi nuovi e quelli interessati dalla realizzazione di nuovi tratti di fognatura, devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura pubblica, ove realizzata.

L'ente gestore, di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di concederne l'esenzione.

Saranno comunque esentati dall'obbligo dell'allacciamento, per eccessiva onerosità, gli immobili la cui distanza dalla fognatura sia superiore ai 100 m. Qualora l'immobile sia compreso nell'area di rispetto di cui all'art. 6 del decreto sulle acque potabili (D.P.R. 24.5.88 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni) diviene obbligatorio l'allacciamento alla rete fognaria. Sono parimenti obbligati all'allacciamento alla rete fognaria, fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al successivo art. 28, tutte le utenze diverse dalle domestiche abitative.

Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra la pubblica fognatura e il pozzetto di controllo posto al limite della proprietà privata, viene eseguito dall'ente gestore a spese dell'utente.

Le predette opere potranno essere realizzate anche dall'interessato in base ad apposito nulla osta rilasciato dall'ente gestore, in presenza di idonee garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere e/o bianche deve essere munito di pozzetto ispezionabile, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e comunque a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 12 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del collettore fognario

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del collettore fognario, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti od inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento, arresto automatico e allarme in caso di mancato funzionamento.

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate su proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

E' facoltà dell'ente gestore emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine di ultimazione.

Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza dotata di impianto di depurazione terminale viene allacciata alla pubblica fognatura, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti dovranno essere adeguatamente neutralizzati previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, in modo da realizzare il collegamento diretto alla fognatura dinamica.

In funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura, di depurazione e di esigenze tecniche contingenti, l'ente gestore ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra. Nell'eventualità che non venissero disattivate gli attuali sistemi di raccolta, gli stessi devono essere bonificati annualmente, previa comunicazione 30 giorni prima all'Ente Gestore.

Art. 15 - Immissioni vietate

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per la qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi o materiali grossolani, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano comunque arrecare danno al personale addetto alla pubblica fognatura e agli impianti di depurazione(vedi allegato 2).

E' vietato immettere nella rete fognaria residui organici solidi di utenze domestiche (triturazione vegetali ecc.)

Art. 16 - Scarico di acque bianche di insediamenti abitativi

Le acque meteoriche provenienti da civili abitazioni, nonché le acque degli scarichi dei relativi impianti di condizionamento di aria così come definite all'art. 3 punto 1), devono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in alternativa in corpo idrico superficiale, sempre nel rispetto dei limiti allo scarico validi per le acque reflue aventi recapito analogo (tabella 4, e tabella 3, prima colonna allegato 5 al D.Lgs. 152/99).

Nei casi di comprovata impossibilità di collocazione nei recapiti sopra indicati, l'ente gestore può concedere lo scarico in fognatura bianca; solo nel caso in cui la zona non sia servita da tale collettore fognario, le acque bianche potranno essere confluite nella fognatura nera in apposito manufatto a valle del pozzetto di ispezione.

Art. 17 - Linee guida sulle acque meteoriche di insediamenti produttivi

Le acque meteoriche ricadenti sui tetti degli insediamenti produttivi saranno oggetto di valutazione, caso per caso in base al tipo di attività svolta dall'azienda.

Le acque meteoriche interne ricadenti su superfici impermeabili calpestabili scoperte, devono essere smaltite tenendo in considerazione i due casi seguenti:

- 1 - nuovi insediamenti
- 2 - insediamenti già esistenti

1-Nuovi insediamenti

Il D. Lgs. 152 / 99 e sue integrazioni e modifiche, prevede all' art. 30, la possibilità di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche. L'art. 21 del D .Lgs. 152 / 99, esclude tuttavia il recapito nelle zone di rispetto delle captazioni d'acqua ad uso potabile. Prevede inoltre all' art. 39 che le Regioni disciplinino le forme di controllo degli scarichi di tali acque ed i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione.

Le acque di prima pioggia sono quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico che segua il precedente di almeno 48 ore, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che i coefficienti di afflusso alla rete di drenaggio siano pari ad 1 per le superfici impermeabilizzate o lastricate ed a 0,3 per le superfici permeabili. Le aree a verde sono escluse dal computo. Per superfici si intendono, ad eccezione di particolari tipi di insediamenti produttivi, quelle scoperte.

Per le attività con superfici scolanti scoperte superiori a 500 mq, le acque di prima pioggia devono essere raccolte e trattate prima di immetterle in pubblica fognatura in modo graduale (laminazione) nelle successive 48 ore all'evento meteorico, nel rispetto dei limiti indicati dalla tabella 3, allegato 5 del D.Lgs.152/99, seconda colonna. Tali acque saranno soggette a tariffazione tramite apposita convenzione così come previsto all'art. 45 del presente regolamento. Dove non è possibile, le acque di prima pioggia depurate devono essere inviate in recapiti alternativi alla pubblica fognatura (sul suolo o in corso idrico superficiale).

Le acque di seconda pioggia possono essere scaricate senza particolari prescrizioni in qualsiasi recapito (suolo o corso idrico superficiale) sempre nel rispetto dei limiti allo scarico validi per le acque reflue aventi recapito analogo (tabella 4 e tabella 3, 1° colonna allegato 5 al D.Lgs 152/99).

Per gli scarichi delle acque di prima pioggia in altri recettori (corpo idrico superficiale, suolo e strati superficiali dello stesso), l'utente deve richiedere le opportune autorizzazioni agli Enti Territoriali di competenza.

2-Insediamenti già esistenti

Risulta evidente come per tutte le situazioni ad oggi regolarmente autorizzate, non sia sempre possibile intervenire con prescrizioni integrative, ad eccezione per particolari situazioni produttive ad elevato rischio ambientale.

Nel caso esistano già degli impianti di raccolta e trattamento acque meteoriche di prima pioggia con recapito in fognatura nera ed immissione di acque di seconda pioggia in altri recettori l'Azienda sarà soggetta a tariffazione solo per l'acqua immessa nella pubblica fognatura, secondo l'apposita convenzione indicata al precedente punto 1).

Nelle condizioni in cui non esiste la separazione tra acque di prima e seconda pioggia e lo scarico è immesso in fognatura, l'Azienda sarà soggetta a tariffazione secondo quanto previsto dall'art. 45. Rimane comunque obbligatorio, prima della commistione di tali acque con altre, avere un pozzetto di ispezione prima del punto di commistione.

Art. 18 - Insediamenti temporanei

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere; tale sistema può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Gli insediamenti temporanei devono essere autorizzati dall'Ente Gestore e devono attenersi alle norme prescritte nel presente regolamento.

Art. 19 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti ad attività sanitarie

Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti ad attività sanitarie quali Ospedali, Case di cura, laboratori di analisi cliniche, microbiologiche e simili, prima della loro immissione in fognatura, devono essere sottoposti ad accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Istituto, mediante idonei impianti.

Art. 20 - Fognature delle strade e delle piazze private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento. In ogni caso, chi intende collegare una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune competente e dell'Ente Gestore.

Chi intende procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio, deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 21 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, sottoprodotti e qualsiasi tipo di rifiuto che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, l'Ente gestore ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso.

2.2 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

2.2.1 NUOVI FABBRICATI

Art. 22 - Domanda di allacciamento per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione

Per gli edifici collegabili alla rete fognaria, la domanda di allacciamento di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione va inoltrata al Comune di competenza contestualmente con la richiesta di permesso di costruire.

Il comune trasmetterà copia della domanda di allacciamento all'Ente Gestore per il rilascio del nulla osta ad eseguire i lavori.

L'ente gestore o l'utente provvedono all'allacciamento secondo le modalità dell'art. 11 del presente regolamento e seguenti.

La domanda deve essere corredata da tutti gli elementi necessari per identificare quantitativamente lo scarico, secondo le modalità stabilite dall'ente gestore dell'impianto di depurazione mediante apposita scheda tecnica depositata presso gli uffici comunali.

Art. 23 - Domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici non abitativi assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche

Trattasi degli scarichi di cui all'art. 3 - 7/b del presente regolamento.

Per gli edifici collegabili alla rete fognaria, la domanda di allacciamento degli scarichi va inoltrata al Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruire.

La domanda deve essere corredata da tutti gli elementi necessari per identificare quantitativamente e qualitativamente lo scarico, secondo le modalità stabilite dall'ente gestore mediante apposita scheda tecnica depositata presso gli uffici comunali.

In particolare, la domanda dovrà far emergere la destinazione dell'immobile e le lavorazioni nello stesso, previste al fine delle eventuali prescrizioni di scarichi separati (gli uni da individuarsi come scarichi derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche - gli altri come scarichi derivanti da attività artigianali - industriali - commerciali - agricole).

L'ente gestore o l'utente provvedono all'allacciamento secondo le modalità dell'art. 11 del presente regolamento e seguenti.

Dopo l'esecuzione dell'allacciamento, l'utente dovrà presentare all'ente gestore una dichiarazione che certifica la conformità delle opere eseguite secondo il progetto presentato, al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 24 - Modalità tecniche di allacciamento

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo (sifone), ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico ricevente.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle acque reflue domestiche in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone con immersione non inferiore a 3 cm.

Le colonne di scarico, cui sono allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste è munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta disposto preferibilmente al confine di proprietà comunque a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e devono posare su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiore a 120 mm., e con adeguata pendenza.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione vanno realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Devono essere installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

2.2.2 FABBRICATI ESISTENTI

ART. 26 - Allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione e assimilabili

Fatte salve eventuali deroghe all'allacciamento alla pubblica fognatura, previste all'art. 10, i titolari di insediamenti esistenti prospicienti i tratti di fognatura pubblica di nuova realizzazione assumono l'immediato obbligo di immettere le proprie acque reflue nella medesima fognatura.

A tal fine gli utenti interessati devono presentare domanda di allacciamento per i nuovi scarichi all'ente gestore entro i successivi 30 giorni.

Art. 27 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni già allacciate

Le norme di cui al precedente art. 22 si applicano ogni qualvolta il fabbricato venga sottoposto a interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o risanamento, rifacimento degli scarichi fognari o quando si verificano situazioni pregiudizievoli per l'igiene o per l'ambiente.

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, l'ente gestore potrà prescrivere l'adeguamento degli allacciamenti in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.

2.3 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 28- Condizioni di ammissibilità

- 1) Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella pubblica fognatura a condizione che rispettino i parametri della tabella di cui all'Allegato 1) del presente regolamento e che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione ed inoltre non contengano sostanze inibenti i processi biodegradabili.
- 2) Tali limiti non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse a tale scopo (art. 28, comma 5, D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3) Qualora si riscontrasse o si presumesse che l'impianto di depurazione, in relazione alle variazioni derivanti dal mutamento o dall'ampliamento delle situazioni di scarico, non sia più in grado di rispettare le prescrizioni legislative nazionali e/o regionali l'Ente gestore dell'impianto di depurazione provvederà, anche in via d'urgenza, alla modifica dei limiti di accettabilità riguardante i parametri di cui alla tabella dell'Allegato 1)
- 4) In presenza di motivate condizioni tecniche ed economiche il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta del parere tecnico di esperti dai medesimo individuati, può concedere per determinati scarichi di acque reflue industriali eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella di cui all'Allegato 1) del presente Regolamento.
- 5) La deroga comunque potrà essere concessa solo in quanto i superamenti dei limiti previsti dalla suindicata tabella riguardino elementi biodegradabili o comunque non nocivi al processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con precisa definizione quali-quantitativa dell'entità del loro superamento e con eventuale fissazione di limiti temporali e/o modalità di scarico.
- 6) La concessione della deroga di cui ai commi 4 e 5 verrà rilasciata sulla scorta di una apposita convenzione che disciplini il rapporto amministrativo, contrattuale e tariffario fra l'utente e l'ente gestore.
- 7) Potranno essere imposti sistemi di monitoraggio in continuo o richieste analisi sistematiche o periodiche degli effluenti. Tali analisi potranno anche essere eseguite direttamente dall'ente gestore a spese dell'utente.
- 8) Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 3, punto 7 lett. a) e b), purché convogliate con collettori distinti, sono soggette alle norme di cui al capitolo 2.2.

Art. 29 - Domanda di allacciamento e realizzazione del collettori fognari interni e dell'impianto di pretrattamento

- 1) Nuovi insediamenti
Per tutti gli scarichi di acque reflue industriali la domanda di allacciamento va presentata al Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruire.

Il certificato di regolare esecuzione dell'allacciamento, redatto dal tecnico incaricato dalla ditta e sottoscritto dal proprietario, deve essere trasmesso all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, fatti salvi ulteriori adempimenti richiesti dalle normative vigenti;

2) Insedimenti esistenti

a) Non allacciati;

Fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 28, i titolari degli insediamenti prospicienti i tratti di fognatura pubblica di nuova realizzazione assumono l'immediato obbligo di richiedere l'allacciamento delle proprie acque reflue con le modalità di cui all'art. 30, del presente regolamento.

b) Già allacciati:

Fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 28, i titolari degli insediamenti prospicienti i tratti di fognatura pubblica di nuova realizzazione assumono l'immediato obbligo di richiedere l'allacciamento delle proprie acque con le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 30 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento e dell'impianto di pretrattamento

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli scarichi di acque reflue industriali comprendono la seguente documentazione:

1. estratto catastale;

2. progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:

- i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche, domestiche e di processo, di cui si chiede l'allacciamento;
- le camerette di ispezione, i manufatti speciali ed i pozzetti di controllo;
- i pozzetti di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
- il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;

3. piante e sezioni in scala adeguata e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e/o di depurazione esistenti o proposti;

4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
- l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
- le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
- descrizione dei manufatti di allacciamento, con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari;
- le caratteristiche quantitative, quali la portata oraria (media e massima), volume giornaliero e qualità dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo; devono essere indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità.

L'Ente Gestore, in sede di istruttoria della pratica, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 31 – Autorizzazione allo scarico

Sulla scorta del certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento l'ente gestore provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dopo aver verificato la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato. Qualora si riscontrassero differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili, si inviterà l'utente interessato ad adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori integrativi.

L'attivazione dello scarico è subordinata all'autorizzazione dell'Ente gestore. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, l'Ente gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati con il presente regolamento e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi dello stesso, con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione.

La frequenza dei controlli analitici verrà stabilita sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza industriale e/o commerciale. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal personale dell'Ente gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell'utente industriale. I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo, concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa del canone di scarico in fognatura e depurazione.

L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi momento essere soggetta all'imposizione di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente gestore, ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione dei collettori interessati o dell'impianto di depurazione.

Le acque di raffreddamento dovranno essere obbligatoriamente recuperate ed avviate al ricircolo, per i nuovi insediamenti, mentre per i rinnovi autorizzativi verrà concesso da parte dell'Ente gestore un periodo massimo di adeguamento che non potrà essere superiore ai sei mesi.

Art. 32 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Le reti interne delle acque nere provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle degli scarichi di acque reflue industriali, devono essere separate fra loro.

In caso di confluenze ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle stesse, di apposito pozzetto di ispezione.

Le reti delle acque meteoriche devono essere separate e nel caso le stesse venissero scaricate in fognatura, devono avere un pozzetto di controllo prima di eventuali commistioni e della loro collocazione in fognatura pubblica.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

Sono vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore. I passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installate idonee camerette ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

Le reti interne delle acque bianche e assimilate, nonché meteoriche, seguono la regolamentazione di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

Art. 33 - Impianti di pretrattamento

Le condizioni di ammissibilità alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali, possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

In tal caso, gli appositi pozzetti di ispezione dovranno essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento, onde renderne possibile la verifica di efficienza.

Dell'impianto rimane esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente gestore che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 34 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

L'Ente gestore ha la facoltà di prescrivere l'installazione, subito a monte del punto di immissione in fognatura, di uno strumento di misura delle portate che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell'utente. In tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente gestore il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.

In caso di mancata segnalazione, accertata dall'autorità competente, all'utente verrà addebitata una quantità di acqua scaricata pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata. Qualora l'insediamento produttivo considerato disponga di autonoma fonte di approvvigionamento idrico (pozzi privati od altro), dovrà essere installato sul tubo di prelievo adeguato sistema di controllo e di misura dell'acqua prelevata onde disporre dei necessari dati conoscitivi in caso di mancato funzionamento degli strumenti di misura degli scarichi.

L'Ente gestore ha la facoltà di prescrivere l'installazione di uno o più campionatori sugli scarichi, con spese a carico dell'utente.

L'Ente gestore effettua i controlli e le verifiche sugli scarichi al fine di accertarne la qualità e la conformità in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico. Le risultanze di tali accertamenti saranno utilizzate per la determinazione del canone da versare all'ente gestore.

Per casi particolari e motivati, l'Ente gestore ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative dello scarico con spese a carico dell'utente.

Il campionamento degli scarichi avverrà secondo le norme di legge; i campioni saranno analizzati presso un laboratorio qualificato individuato dall'Ente Gestore. Nell'atto autorizzativo verrà stabilito il numero di controlli annuali a completo carico dell'utente.

Art. 35 - Riunione di più scarichi

E' ammessa la riunione di più scarichi di acque reflue industriali prima della immissione nel collettore fognario recpiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche ed urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un unico distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di campionamento, in modo che rimanga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura consortile, comune anche ad altre utenze.

Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraverso proprietà private, sussiste l'obbligo alla costituzione di una servitù "di fognatura" a favore degli utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Art. 36 - Modifica delle attività e dei cicli produttivi

E' facoltà dell'Ente, sentiti gli utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente di recuperare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.

Resta comunque salva la facoltà dell'Ente di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati.

I responsabili degli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 28, che dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico intendano effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque, debbono darne preventiva comunicazione all'Ente gestore, richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.

Tale disposizione si applica quando:

- la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio dell'Ente modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicati nelle tabelle di accettabilità (artt. 28 e 38).

Qualora non venga concessa la nuova autorizzazione allo scarico, se i responsabili dei complessi industriali e/o commerciali non accettano le condizioni proposte dall'Ente, il recesso dell'utente verrà regolato dalle disposizioni di cui al successivo art. 39.

Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso

Art. 37 - Proprietà dell'allacciamento e titolarità dell'autorizzazione allo scarico

La proprietà dell'allacciamento è del proprietario dell'immobile, mentre la titolarità dell'autorizzazione allo scarico è del conduttore dell'azienda che può anche non essere il proprietario dell'immobile.

Con il cessare del contratto di conduzione (locazione, comodato etc.), cessa anche l'autorizzazione allo scarico che verrà eventualmente concessa dall'Ente gestore al nuovo conduttore, dietro presentazione di apposita istanza.

Art. 38 - Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico

Ferma restando l'applicazione della norma sanzionatoria di cui al Titolo V del D.Lgs.152/99, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore procede secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

L'applicazione dei provvedimenti indicati ai punti a), b), e c) scattano in seguito alle seguenti mancanze o inosservanze:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dall'Ente gestore;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato dall'art. 36, senza che ne sia stata data comunicazione all'Ente Gestore nei tempi e nei modi previsti.

Contro la decisione dell'Ente Gestore è ammesso ricorrere entro il termine di 30 giorni. La presentazione del ricorso non sospende la revoca dell'autorizzazione fino al pronunciamento da parte dell'Ente Gestore, che dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 39 - Recesso

Qualora l'utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata all'Ente comunicazione di recesso.

Di norma, i titolari dello scarico di acque reflue industriali che hanno stipulato la convenzione, non potranno recedere dagli impegni assunti con l'ente gestore fino al termine della convenzione stessa.

In caso di recesso, le quote, a qualsiasi titolo versate, non sono restituibili.

3 CONFERIMENTO DI REFLUI AL DEPURATORE TRAMITE AUTOBOTTI

Art. 40 – Condizioni di ammissibilità dei reflui e tariffe

Presso l'impianto di depurazione è possibile conferire ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Decreto legislativo 11.05.1999 n. 152, i seguenti rifiuti liquidi:

- a) rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche di insediamenti, installazioni o edifici isolati, di cui all'art. 3 punto 7 del presente regolamento.
- b) materiali derivanti dalla manutenzione della rete fognaria, nonché quelli derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
- c) qualsiasi altro rifiuto liquido di tipo produttivo e/o commerciale che sia compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione e regolarmente autorizzato da provvedimento dell'Amministrazione Provinciale.

Per il conferimento dei reflui l'utente dovrà presentare apposita domanda all'ente gestore.

Sono accettabili i reflui provenienti da insediamenti siti nell'ambito territoriale della società AST SPA che per difficoltà oggettive di collegamento nella rete fognaria dispongano di fossa biologica (vasca imhoff).

E' facoltà dell'Ente gestore di limitare la quantità di liquame in accettazione, in funzione della capacità dell'impianto di interventi di manutenzione e/o di ogni altra motivazione tecnico-gestionale.

L'onere per il trasporto e la depurazione dei reflui conferiti tramite autobotti al depuratore è a carico dei singoli utenti e viene determinato dall'Ente gestore con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei canoni di fognatura e depurazione corrisposti dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura.

L'onere per il trasporto e la depurazione dei rifiuti di cui al punto c) viene determinato secondo le tariffe vigenti al momento del conferimento.

4 ASPETTI TRIBUTARI

Art. 41 - Canoni di fognatura e depurazione

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque, anche quelle meteoriche, provenienti da fabbricati privati o pubblici, a qualunque uso adibiti ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuto, a norma dell'art 16 e seguenti della legge 10.5.76 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 36/1994, e legge 448/1998, un canone secondo apposita tariffa nei limiti e nel rispetto delle indicazioni CIPE e dell'Autorità d'Ambito Territoriale.

Art. 42 - Corresponsione del canone

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata e prescindendo dalla fonte di approvvigionamento idrico.

Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Art. 43 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche

La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge e determinazione A.A.T.O..

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando sia in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura.

Le tariffe si applicano al volume dell'acqua prelevata, tanto che sia pubblico acquedotto quanto da approvvigionamento autonomo, o comunque secondo le disposizioni di legge.

Ai fini predetti per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto è presentata all'Ente gestore dall'utente denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

Art. 44 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali

Gli utenti di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate direttamente all'Ente gestore.

La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente.

L'Ente gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, e sulla base degli accertamenti effettuati durante l'anno, alla determinazione del canone, applicando la formula tariffaria completata dai rispettivi coefficienti di aggiornamento.

Per le situazioni normate da convenzione di cui all'art. 28, commi 4,5,6 la tariffa viene determinata di volta in volta in relazione alle condizioni tabellari dello scarico al quale è stato concessa la deroga.

Art. 45 - Tariffe per gli scarichi delle acque meteoriche

In relazione ad ogni situazione dichiarata / rilevata nell'azienda, verrà effettuata una convenzione specifica, con i relativi oneri economici a seconda della collocazione in fognatura di :

- acque meteoriche di prima pioggia, dopo raccolta e trattamento;

denuncia di cui all'art. 49, comma 1 si applica un sovrapprezzo pari al 25% della tariffa di importo maggiore accertata;

- d) nel caso di esecuzione d'ufficio, da parte dell'ente gestore, delle attività e delle opere previste dal presente Regolamento, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle spese, una maggiorazione del 7% del costo complessivo dell'intervento;
- e) il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria costituisce parziale inadempimento del presente regolamento, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute le sanzioni amministrative riportate in tabella:

percentuale di superamento del limite di legge *	1° violazione D.lgs. 152/99	2° violazione D.lgs. 152/99
fino a 100%	2.582,28	5.164,57
da 101% a 500%	5.164,57	10.329,14
oltre 501%	7.746,85	12.911,42

- per calcolare la percentuale di superamento vanno sommate tutte le percentuali di scostamento dal limite tabellare;
- qualora lo scarico di acque reflue urbane dovesse superare i limiti tabellari previsti per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/99, la sanzione verrà aumentata di euro 2.582,28 per ogni parametro superato;
- l'eventuale accidentalità del superamento tabellare verrà valutata in sede di esame degli scritti difensivi che il titolare dello scarico vorrà presentare.

Art. 51 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento stesso.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 52 - Modifiche ed approvazione del regolamento

Il presente regolamento e qualsiasi sua modifica va approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore del servizio e comunicato alle Amministrazioni dei comuni rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

La società AST SpA, può, in ogni momento, modificare o integrare il regolamento. Qualsiasi modifica approvata diventa immediatamente operativa, pertanto l'atto autorizzativo rilasciato all'utente può essere modificato senza alcuna possibilità per lo stesso di ricorrere contro la società AST SpA

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorità a norma di legge e previa pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio dei Comuni.

Art. 53 - Pubblicità

L'Ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento. Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli sportelli al pubblico e sul sito internet, come può pure ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso di spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio.

6 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 – Censimento degli scarichi e regolarizzazione degli scarichi esistenti

1. L'ente gestore avvia, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, il censimento di tutti gli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 3 punto 7 let. b).
2. Il censimento ha lo scopo di individuare tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano non abusivamente scarichi in rete fognaria sulla base di un atto di assenso espresso o tacito all'allacciamento ed allo scarico rilasciato in capo al proprietario dell'immobile ove l'attività è esercitata.

Art. 55 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico

1. Tutte le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio - sono riesaminate.
2. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli utenti. Le predette operazioni devono essere condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il riesame delle autorizzazioni avviene dopo la conclusione delle operazioni di censimento relative a ciascuna delle medesime categorie.

Art. 56 - Procedure per il riesame: presentazione di una nuova domanda

1. I titolari degli insediamenti di qualsiasi natura individuati con le operazioni di censimento effettuate ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento devono presentare una domanda di autorizzazione conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento entro quattro mesi dalla conclusione del censimento relativo alla categoria di appartenenza.
2. Dopo lo scadere dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, le autorizzazioni rilasciate in forma espressa o tacita prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento - comunque siano denominate e quali che ne siano il contenuto e l'epoca di rilascio - possono essere revocate nei confronti degli insediamenti che non abbiano presentato la domanda di cui al comma primo. I titolari degli insediamenti le cui autorizzazioni allo scarico siano state revocate ai sensi del presente articolo possono comunque presentare una nuova domanda; se la domanda perviene all'Ente gestore entro un mese dalla comunicazione all'utente del provvedimento di revoca, viene esaminata con precedenza rispetto a quelle provenienti da soggetti diversi da quelli individuati con le operazioni di censimento.

Art. 57 - Procedure per il riesame: istruttoria e decisione

1. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 29 e 30 del presente Regolamento.
2. L'ente gestore, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge una istruttoria sulle domande di autorizzazione.
3. L'ente gestore può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

TABELLA DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PH	$5,5 < \text{pH} < 9,5$
COD	$\leq 500 \text{ mg/l}$
BOD	$\leq 250 \text{ mg/l}$
Solidi sospesi	$\leq 500 \text{ mg/l}$
Azoto ammoniacale (NH_4^+)	$\leq 30 \text{ mg/l}$
Fosforo totale (P)	$\leq 10 \text{ mg/l}$
Tensioattivi totali	$\leq 4 \text{ mg/l}$
Oli e grassi animali/vegetali	$\leq 40 \text{ mg/l}$
Idrocarburi totali	$\leq 10 \text{ mg/l}$

Per parametri non compresi nella tabella si deve fare riferimento alla Tabella 3 allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla tabella 5 allegato 5 dello stesso Decreto.

ALLEGATO 2

Elenco sostanze pericolose da non scaricare nella pubblica fognatura

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti dei successivi articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i vari manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico:

- a) Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) Qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) Sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) Ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, pell, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
- h) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
- i) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;

INDICE

1 NORME GENERALI	2
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	2
<i>Art. 2 - Competenze</i>	2
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	2
<i>Art. 4 - Classificazione</i>	5
<i>Art. 5 - Rilevazione dei consumi idrici autonomi</i>	6
<i>Art. 6 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico</i>	6
<i>Art. 7 - Validità dell'autorizzazione allo scarico</i>	6
<i>Art. 8 - Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento</i>	7
<i>Art. 9 - Costruzione della rete fognaria e proprietà delle tubazioni</i>	7
2 SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA	8
2.1 NORME GENERALI	8
<i>Art. 10 - Allacciamento alla pubblica fognatura</i>	8
<i>Art. 11 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese</i>	8
<i>Art. 12 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del collettore fognario</i>	8
<i>Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento</i>	8
<i>Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili</i>	9
<i>Art. 15 - Immissioni vietate</i>	9
<i>Art. 16 - Scarico di acque bianche di insediamenti abitativi</i>	9
<i>Art. 17 - Linee guida sulle acque meteoriche di insediamenti produttivi</i>	9
<i>Art. 18 - Insediamenti temporanei</i>	10
<i>Art. 19 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti ad attività sanitarie</i>	10
<i>Art. 20 - Fognature delle strade e delle piazze private</i>	10
<i>Art. 21 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche</i>	11
2.2 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	11
2.2.1 NUOVI FABBRICATI	11
<i>Art. 22 - Domanda di allacciamento per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione</i>	11
<i>Art. 23 - Domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici non abitativi assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche</i>	11
<i>Art. 24 - Modalità tecniche di allacciamento</i>	12

<i>Art. 25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne</i>	12
2.2.2 FABBRICATI ESISTENTI	12
<i>ART. 26 - Allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici adibiti a civile abitazione e assimilabili</i>	12
<i>Art. 27 - Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da civili abitazioni già allacciate</i>	13
2.3 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	13
<i>Art. 28- Condizioni di ammissibilità</i>	13
<i>Art. 29 - Domanda di allacciamento e realizzazione dei collettori fognari interni e dell'impianto di pretrattamento</i>	13
<i>Art. 30 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento e dell'impianto di pretrattamento</i>	14
<i>Art. 31 - Autorizzazione allo scarico</i>	15
<i>Art. 32 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento</i>	15
<i>Art. 33 - Impianti di pretrattamento</i>	16
<i>Art. 34 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi</i>	16
<i>Art. 35 - Riunione di più scarichi</i>	16
<i>Art. 36 - Modifica delle attività e dei cicli produttivi</i>	17
<i>Art. 37 - Proprietà dell'allacciamento e titolarità dell'autorizzazione allo scarico</i>	17
<i>Art. 38 - Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico</i>	17
<i>Art. 39 - Recesso</i>	18
3 CONFERIMENTO DI REFLUI AL DEPURATORE TRAMITE AUTOBOTTI	19
<i>Art. 40 - Condizioni di ammissibilità dei reflui e tariffe</i>	19
4 ASPETTI TRIBUTARI	20
<i>Art. 41 - Canoni di fognatura e depurazione</i>	20
<i>Art. 42 - Corresponsione del canone</i>	20
<i>Art. 43 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche</i>	20
<i>Art. 44 - Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali</i>	20
<i>Art. 45 - Tariffe per gli scarichi delle acque meteoriche</i>	20
<i>Art. 46 - Riscossione</i>	21
5 DISPOSIZIONI VARIE	22
<i>Art. 47 - Accertamento e controlli</i>	22
<i>Art. 48 - Reclami</i>	22
<i>Art. 49 - Contenzioso</i>	22
<i>Art. 50 - Sanzioni amministrative</i>	22

<i>Art. 51 - Abrogazione di precedenti disposizioni</i>	23
<i>Art. 52 - Modifiche ed approvazione del regolamento</i>	23
<i>Art. 53 - Pubblicità</i>	23
6 NORME TRANSITORIE E FINALI	24
<i>Art. 54 - Censimento degli scarichi e regolarizzazione degli scarichi esistenti</i>	24
<i>Art. 55 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico</i>	24
<i>Art. 56 - Procedure per il riesame: presentazione di una nuova domanda</i>	24
<i>Art. 57 - Procedure per il riesame: istruttoria e decisione</i>	24
ALLEGATO 1	26
ALLEGATO 2	27

Domanda di allacciamento alla fognatura: civile abitazione – uso civile non abitativo

Domanda di allacciamento alla fognatura: industriale

Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via _____

n. _____ tel. _____

Cod. Fisc.

In qualità di: proprietario amministratore legale rappresentante

CHIEDE

la concessione per l'allacciamento alla fognatura comunale per lo scarico delle acque reflue

INDUSTRIALI

provenienti dal sito in

Via _____ n. _____ distinto in catasto alla Sez. _____

Foglio _____ mappale/i _____ adibito a : _____

(compilare scheda tecnica allegata)

NUMERO ALLACCIAMENTI

Acque industriali n° _____	Acque Nere n° _____	Acque Bianche n° _____
----------------------------	---------------------	------------------------

A tal fine dichiara:

- a) Che l'approvvigionamento idrico dell'edificio suddetto è assicurato da :
 acquedotto pubblico pozzo privato
- b) che trattasi di fabbricato : in possesso certificato abitabilità ed agibilità
 sprovvisto di certificato di abitabilità ed agibilità
- c) che le caratteristiche degli scarichi da allacciare sono conformi a quanto previsto dal Regolamento della società AST SpA
- d) che le acque meteoriche vengono scaricate in:
 fognatura dispersione sul suolo in corpo idrico superficiale rete acque bianche; si impegna a tenere rigorosamente separate le acque nere da quelle meteoriche evitando ogni immissione di queste ultime nella rete nera.
- e) di accettare le norme e prescrizioni regolamentari emanate dalla società AST SpA, per la gestione della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione finale (regolamento fognatura);
- f) di assumere ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto esposto nella presente domanda, nelle relative tabelle e nella planimetria delle opere di allacciamento allegata, nonché negli altri documenti eventualmente richiesti.

IL RICHIEDENTE

Data, _____

Da compilare a cura di Ast SpA

Nulla Osta all'allacciamento

INDUSTRIALE

Data: _____

AST SpA

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____
n. _____ tel. _____
Cod. Fisc.
In qualità di: proprietario amministratore

CHIEDE

la concessione per l'allacciamento alla fognatura comunale per lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall'edificio adibito a:

- CIVILE ABITAZIONE**
 USO CIVILE NON ABITATIVO (art. 3, c. 7° punto b) Regolamento AST SpA
(specificare l'attività _____)

sito in Via _____ n. _____
distinto in catasto alla Sez. _____ Foglio _____ mappale/i _____

NUMERO ALLACCIAMENTI

Acque Bianche n° _____ Acque Nere n° _____

A tal fine dichiara:

- a) Che l'approvvigionamento idrico dell'edificio suddetto è assicurato da :
 acquedotto pubblico pozzo privato
i cui dati identificativi sono elencati nell'allegata tabella (tab. 1);
- b) che trattasi di fabbricato : in possesso di certificato di abitabilità ed agibilità
 sprovvisto di certificato di abitabilità ed agibilità
- c) che le caratteristiche degli scarichi da allacciare sono conformi a quanto previsto dal Regolamento della società AST SpA
- d) che la superficie delle unità immobiliari è quella descritta nell'allegata tabella (tab.2);
- e) che le acque meteoriche vengono scaricate in:
 fognatura dispersione sul suolo in corpo idrico superficiale rete acque bianche; si impegna a tenere rigorosamente separate le acque nere da quelle meteoriche evitando ogni immissione di queste ultime nella rete nera;
- f) di accettare le norme e prescrizioni regolamentari emanate dalla società AST SpA.f. per la gestione della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione finale (regolamento fognatura);
- g) di assumere ogni responsabilità, civile e penale, in ordine alla veridicità di quanto esposto nella presente domanda, nelle relative tabelle e nella planimetria delle opere di allacciamento allegata, nonché negli altri documenti eventualmente richiesti.

IL RICHIEDENTE

Data, _____

Da compilare a cura di Ast SpA

Nulla Osta all'allacciamento

- CIVILE ABITAZIONE**
 USO CIVILE NON ABITATIVO

Data: _____

AST SpA

TAB. 1		APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI OGNI UNITA' IMMOBILIARE
1	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____
2	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____
3	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____
4	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____
5	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____
6	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____
7	Sig. * _____	n. utenza acquedotto _____ n. matricola contatore _____

* Per ogni appartamento indicare l'inquilino titolare della fornitura di acquedotto.

TAB. 2 SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI**		
N.	PROPRIETARIO	SUPERFICIE
1		mq. _____
2		mq. _____
3		mq. _____
4		mq. _____
5		mq. _____
6		mq. _____
7		mq. _____

** Calcolare la superficie calpestabile compresi i vani accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, lavanderie) e le dipendenze (garages, cantine, mansarde, taverne, etc.). Non si calcolano i vani ad uso promiscuo (entrate, sale caldaie, scale, sottoscale, etc.), né i balconi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE***
<input type="checkbox"/> N° 1 planimetria del lotto di proprietà con indicazione: dell'ingombro dell'edificio, delle canalizzazioni fognarie nere e bianche separate e del punto in cui si richiede l'allacciamento: tale elaborato deve essere firmato dal progettista estensore e dal proprietario dell'immobile:
<input type="checkbox"/> Estratto catastale:
<input type="checkbox"/> progetto e relazione tecnica: (solo per uso CIVILE non ABITATIVO)
<input type="checkbox"/> Altro: _____

*** Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE:

- industriali
- provenienti da fabbricati uso civile non abitativo non conformi al punto b, art. 3, c 7° (Regolamento Ast Spa)*

Il/La sottoscritto/a nato/a a il/...../.....
 residente a in via n. c.f.
 in qualità di della Ditta
 dell'insediamento sito in via n.

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 11.05.99 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle acque reflue provenienti dal proprio insediamento adibito ad uso sito in via n°

A tale proposito comunica le informazioni di seguito riportate per la puntuale caratterizzazione dello scarico.

DATI ANAGRAFICI

Ditta.....
 insediamento sito in
 via..... n°

legale rappresentante:
 e-mail..... tel fax

data inizio attività

codice attività economica ISTAT

licenza edilizia e/o certificato di abitabilità, agibilità n. del

codice fiscale partita IVA

superficie totale dell'insediamento: mq. superficie coperta mq:

superficie scoperta mq di cui pavimentata mq permeabile (verde) mq.....

estremi catastali: foglio/i mappale/i

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

Elencazioni delle principali produzioni:

.....

.....

.....

Elencazione delle principali materie prime utilizzate (1):

.....

.....

.....

(1) allegare le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nell'attività che possono influenzare le caratteristiche dello scarico

Totale addetti: stabili n. periodici n.
 Turni lavorativi giornalieri n. della durata di n. ore ciascuno
 Giornate lavorative settimanali mensili annuali

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fonti di approvvigionamento (prelievi per anno solare)

- acquedotto mc./anno codice utenza acquedotto
- pozzo/sorgente mc./anno
- corpo idrico mc./anno
- TOTALE** mc./anno

Strumenti di misura delle quantità di acqua prelevata:

- nessuno contatore contaore altro

Utilizzo dell'acqua:

- per processo (2) mc./anno
- per raffreddamento (2) mc./anno
- per servizi igienici e docce mc./anno
- per mense, cucine e simili mc./anno

(2) Descrizione del ciclo dell'acqua utilizzata nell'attività con relativo schema grafico di prelievo e scarico.

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

Numero totale degli scarichi dell'insediamento n.

Corpo ricettore:

- fognatura pubblica (di via) mc./anno
- corso d'acqua sup. (denom.) mc./anno
- suolo e strati superficiali del suolo mc./anno

(indicare il sistema di dispersione: pozzo perdente irrigazione subirrigazione

- Variabilità dello scarico: - lo scarico è nel tempo: continuo discontinuo
- portata dello scarico: costante variabile
- l/min l/min

Quantità di acqua scaricata:

- di processo mc./anno
- di raffreddamento mc./anno temperatura °C
- da servizi igienici mc./anno per mense, cucine e simili mc./anno

TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO

Tipo di trattamento:

- nessuno fossa imhoff fossa settica bacino condensagrassi
 decantazione /disoleatura³ filtrazione³ meccanica³ sabbia³
 biologico³ chimico-fisico³ carboni attivi³ ultrafiltrazione³ osmosi³
 filtri a coalescenza³ dissabbiatore³
 altro³.....

⁽³⁾ allegare gli schemi funzionali e relazione tecnica illustrativa.

Misuratore di portata dello scarico:

- nessuno magnetico ultrasuoni altro (specificare tipo).....

Presenza di dispositivi quali:

- pompa di sollevamento sifone sistemi "troppo pieno" altro

Trattamento fanghi:

- nessuno letti di essiccamento trattamento meccanico:
- altro

Recapito fanghi:

ACQUE METEORICHE

- commistione con le acque nere
- separate dalle acque nere: fognatura di via
- vasca di accumulo dispersione nel suolo corso d'acqua (denominazione))
- trattamento acque di prima pioggia (tipo:)

Note:

.....
.....
.....

ALLEGATI

Si trasmette in allegato la seguente documentazione (evidenziare con una crocetta):

- corografia 1:25000 o 1:10000 con l'evidenziazione dell'insediamento;
- pianta generale dell'area da servire in scala almeno 1:2000 (estratto di mappa catastale in carta semplice);
- planimetria in scala 1:100 o in idonea scala dalla quale risultino chiaramente (sempre obbligatoria):
 - a) tracciato delle condutture di allacciamento idrico;
 - b) tracciato delle condutture fognarie distinte in: produttive, raffreddamento, domestiche, meteoriche, comprensive di tutti i pozzetti presenti;
 - c) posizione dei manufatti (pozzi perdenti, depuratori, vasche settiche, caditoie, griglie di lavaggio, ecc...);
 - d) punto di immissione nel collettore fognario o nel recapito finale;
 - e) pozzetto di ispezione per il controllo del rispetto dei limiti di accettabilità (lo scarico produttivo deve essere controllabile prima della miscelazione con altri scarichi);
- schede di sicurezza o etichette dei prodotti chimici utilizzati nell'attività che origina lo scarico;
- relazione tecnica sui processi che originano lo scarico oggetto della presente domanda (cfr. nota 2);
- analisi chimica recente effettuata su campione rappresentativo dello scarico;
- schemi funzionali /relazione dell'impianto di depurazione; schemi funzionali/relazione sul misuratore di portata
- altro

Il Richiedente

DATA _____
